



COMUNE DI FISCAGLIA

(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 20.04.2020



INDICE GENERALE

TITOLO I- Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Finalità.....	3
Articolo 3 - Modalità e Operatività.....	3
Articolo 4 - Interventi.....	4
Articolo 5 - ISEE.....	5
Articolo 6 - Domande.....	5
Articolo 7 - Finalità e caratteristiche.....	6
Articolo 8 - Domanda di sostegno attraverso l'attivazione di tirocini.....	7
Articolo 9 - Colloquio e scheda di valutazione.....	7
Articolo 10 - Elenco delle domande ammissibili: criteri per l'attivazione di tirocini.....	7
Articolo 11 - Contributo riconosciuto, durata del tirocinio e mansioni.....	9
Articolo 12 - Finalità e caratteristiche.....	9
Articolo 13 - Domanda di sostegno.....	10
Articolo 14 - Sostegno concedibile.....	10
Articolo 15 - Termine per l'esame delle domande.....	10
Articolo 16 - Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio – beni di prima necessità.....	11
Articolo 17 - Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio – contributo specifico una tantum.....	12
Articolo 18 - Finalità e caratteristiche delle agevolazioni inerenti i servizi scolastici ed educativi.....	14
Articolo 19 - Casi particolari.....	15
Articolo 20 - Termini per presentazione delle domande di agevolazione rette scolastiche.....	15
Articolo 21 - Erogazione della agevolazione.....	16
Articolo 22 - Calcolo dell'agevolazione inerente i servizi educativi e scolastici.....	16
Articolo 23 - Limite massimo dell'importo dell'agevolazione.....	16
Articolo 24 - Finalità e caratteristiche delle agevolazioni inerenti le rette per servizi in strutture sanitarie e socio-assistenziali.....	17
Articolo 25 - Calcolo del sostegno concedibile.....	17
Articolo 26 - Domanda di integrazione retta.....	18
Articolo 27 - Termine di presentazione delle istanze.....	18
Articolo 28 - Esclusione dell'attrazione dei figli non presenti nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'utente.....	19
Articolo 29 - Concessione dell'integrazione.....	19
Articolo 30 - Grave disagio socio sanitario.....	19
Articolo 31 - Recupero del credito.....	20
Articolo 32 - Altre prestazioni sociali.....	20
Articolo 33 - Finalità degli accertamenti.....	21

Articolo 34 - Verifiche.	21
Articolo 35 - Accertamenti.	21
Articolo 36 - Procedimento per gli Accertamenti e le Verifiche.	22
Articolo 37 - Esiti delle Verifiche e degli Accertamenti.	22
Articolo 38 - Modalità di verifiche e accertamenti.	22
Articolo 39 - Cumulo delle prestazioni sociali agevolate.	23
Articolo 40 - Valutazioni di Proprietà di Beni Mobili e Immobili.	23
Articolo 41 - Disponibilità finanziaria.	24
Articolo 42 - Dichiarazione unica ISEE.	24
Articolo 43 - Entrata in vigore.	24

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e gli ulteriori criteri per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Fiscaglia negli ambiti di attività riconducibili all'Area dei Servizi alla Persona.
3. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di Fiscaglia.

Articolo 2 - Finalità.

1. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale fiscagliese secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.
2. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.
3. Gli interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
4. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dell'apparato amministrativo.
5. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla valutazione emersa dal colloquio approfondito con le Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale dell'ASP del Delta Ferrarese a cui il Comune aderisce ed alla quale ha conferito la funzione dei servizi sociali, allo scopo di definire i riferimenti familiari e la rete parentale, l'attuale stato di effettivo bisogno delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Articolo 3 - Modalità e Operatività.

1. Le finalità suddette sono perseguite attraverso:
 - i. la definizione di soglie ISEE;

- ii. la valutazione professionale del quadro sociale e/o sanitario del richiedente e del nucleo familiare di riferimento;
- iii. la definizione di altre modalità indicate nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

In particolare, la valutazione professionale del quadro sociale e/o sanitario del richiedente e del nucleo di riferimento, rappresenta la sola condizione imprescindibile per procedere ad un'attribuzione di risorse. Sulla base di tale Valutazione, le Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP, redigono un Piano di Intervento Personalizzato.

Lo Sportello sociale raccoglie l'intera documentazione prevista, verifica la corretta compilazione della modulistica, condivide le informazioni con l'Ufficio Servizi Sociali, informa ed indirizza l'utente. L'Ufficio Servizi Sociali predispone un sistema di archiviazione dei dati secondo quanto stabilito al successivo ART.6.

2. I parametri e i dati rilevabili dalla documentazione allegata all'istanza, devono essere utilizzati dal Responsabile del Procedimento dello Sportello sociale o dal Responsabile del Settore Affari generali, qualora le figure coincidano, in modo da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento, seguendo le prescrizioni del Progetto d'Intervento Personalizzato.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere all'utente, entro i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e cioè 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite raccomandata a.r., eventuale documentazione integrativa, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, finalizzata a stabilire l'effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. Nel caso in cui la documentazione richiesta non pervenga nei termini indicati, l'istanza non può essere accolta.
4. Viene istituito il TAVOLO SOCIALE COMUNALE quale momento periodico di confronto e verifica tra le Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP, il Responsabile del Procedimento e – qualora le due figure non coincidano – il Responsabile del Settore Affari Generali, l'Assessore competente ed il Sindaco. Il TAVOLO SOCIALE COMUNALE ha il compito di valutare le problematiche generali del territorio e del Comune di Fiscaglia, esaminare la statistica ed i dati raccolti dallo Sportello Sociale, verificare l'impiego delle risorse, monitorare l'andamento dei servizi e le criticità del sistema di erogazione delle prestazioni sociali agevolate, oggetto del presente Regolamento. Il TAVOLO SOCIALE COMUNALE redige annualmente una relazione sullo stato delle problematiche sociali presenti sul proprio territorio e sulle attività svolte dall'Amministrazione Comunale. Tale relazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia. Durante i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il TAVOLO SOCIALE COMUNALE verifica lo stato di attuazione del Regolamento in modo da proporre al Consiglio Comunale ragionevoli e tempestive correzioni al Regolamento stesso, qualora emergano criticità operative.
5. Il presente Regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di sostenere richieste di prestazioni agevolate per situazioni di effettivo bisogno.

Articolo 4 - Interventi.

1. Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento che rappresentano il sistema di Welfare Territoriale del Comune di Fiscaglia, sono le seguenti:
 - I. Sostegno a persone svantaggiate e/o rischio di esclusione sociale attraverso tirocini finalizzati all'inclusione sociale;
 - II. Sostegno a famiglie con minori in situazioni di particolare emergenza e/o fragilità sociale;

- III. Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato;
- IV. Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi;
- V. Agevolazioni relative alle rette del servizio di casa protetta;
- VI. Introduzione dei Voucher spesa o Convenzione con esercenti, per spese mirate a soddisfare bisogni primari;
- VII. Altre prestazioni sociali previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamento.

Articolo 5 - ISEE.

1. Le domande di prestazioni sociali agevolate dovranno riportare il valore dell'Attestazione ISEE in corso di validità.
2. E' lasciata all'utente facoltà di presentare una nuova dichiarazione entro il periodo di validità della DSU, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiare ed economica ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare come previsto dall'art 10 comma 2) del DPCM 159/2013.
3. L'ISEE può essere sostituito da un altro indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013.
Le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE Corrente continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore.
4. E' inoltre lasciata facoltà agli enti erogatori di richiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art.9 del DPCM 159/2013.
5. Gli effetti della nuova Attestazione ISEE fornita volontariamente dall'utente decorreranno dal mese successivo o dalla nuova graduatoria.

Articolo 6 - Domande

1. Al fine di verificare costantemente le necessità del territorio e l'andamento del servizio erogato, sarà compito dell'Ufficio Servizi Sociali effettuare una archiviazione informatica dei dati di tutte le richieste presentate allo sportello, anche qualora queste non si traducano in una sottoscrizione di domanda. Il sistema di archiviazione deve garantire la privacy degli utenti ed è utilizzato a fini statistici generali in ambito sociale e di monitoraggio di tutte le situazioni di difficoltà presentate dai cittadini.
2. L'Ufficio Servizi Sociali predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato, in ogni sua parte, e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente articolo 2 comma 5.
3. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio e/o alle domande incomplete o sprovviste della documentazione allegata indicata nel modulo stesso o alla mancata eventuale integrazione prevista all'articolo 3 comma 3.
4. L'utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere effettuate verifiche da parte dell'Ufficio Servizi sociali e del Corpo Associato di Polizia Municipale del Delta, sul tenore di vita del proprio nucleo familiare.
5. Il Responsabile del Settore Affari Generali e l'Assistente afferente al Servizio Sociale Professionale dell'ASP presente allo Sportello Sociale, aggiornano costantemente il Sindaco e l'Assessore di

riferimento sull'andamento delle richieste, sull'evolversi dei Progetti Personalizzati di Intervento, ciascuno per quanto di competenza

TITOLO II

SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGATE E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

Articolo 7 - Finalità e caratteristiche.

1. La misura di sostegno di cui al presente Titolo, è rivolta alle persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale come previsto dall'art. 3, Titolo I della L.R. 2/2003 attuativa della legge quadro n. 328/2000 ed è finalizzata a fornire, con l'attivazione di Tirocini di cui alla L.R. 17/2005, un'opportunità di crescita personale attraverso l'acquisizione di conoscenze tecniche ed il recupero/mantenimento di relazioni sociali per lo sviluppo di un progetto di vita autonomo. Il tirocinio rappresenta uno strumento per ristabilire un minimo equilibrio fra i bisogni primari della persona e le sue capacità/volontà di farvi fronte, per evitare il cronicizzarsi di situazioni di bisogno. Il tirocinio non va pertanto inteso quale intervento di mera "assistenza", ma deve essere considerato un'opportunità di reinserimento attivo nella società.
2. L'intervento di cui al presente Titolo, è attivabile per un valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare compreso tra € 0,00 e € 8.300,00. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento disciplinato dalle norme del presente Titolo, sarà attivabile solo in presenza di fondi residui e in condizione del nucleo critica o molto critica.
3. Per l'accesso al sostegno di cui al presente Titolo il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - A. essere residente nel Comune di Fiscaglia;
 - B. essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro della UE. In mancanza di tale requisito è necessario possedere carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno la cui scadenza deve essere successiva al termine del tirocinio proposto;
 - C. essere iscritto/a al Centro per l'Impiego;
 - D. non essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - E. essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma contestualmente interessato da sospensioni dell'attività lavorativa e della retribuzione, debitamente documentata e non dovuta a provvedimenti disciplinari;
 - F. non partecipare a tirocini formativi o altre forme di inserimento socio-lavorativi promossi dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP del Delta Ferrarese;
 - G. essere in condizioni psico fisiche idonee all'attività oggetto del tirocinio.
4. In mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, la domanda di tirocinio per l'inclusione sociale non potrà essere accolta.

Articolo 8 - Domanda di sostegno attraverso l'attivazione di tirocini.

1. La domanda di sostegno attraverso l'attivazione di tirocini va presentata allo Sportello Sociale del Comune di Fiscaglia, corredata da Attestazione del Valore ISEE del proprio nucleo familiare.
2. Sono previste tre sessioni di raccolta delle domande:
 - i. I periodo: dal 1 febbraio al 28 febbraio di ciascun anno;
 - ii. II periodo: dal 1 marzo al 30 giugno di ciascun anno;
 - iii. III periodo: dal 1 luglio al 30 novembre di ciascun anno.
3. Annualmente, d'ufficio, attraverso emissione di apposito avviso pubblico, vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande.
4. Per la presentazione dell'Attestazione ISEE si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 5.

Articolo 9 - Colloquio e scheda di valutazione.

1. Dopo il colloquio svolto in fase di approccio allo Sportello sociale, sarà organizzato un incontro con il Servizio Sociale Specializzato di ASP (inclusione e/o progettazione dei tirocini) con l'obiettivo di compilare la Scheda di valutazione personalizzata contenente l'analisi dello stato di disagio e le informazioni relative alle esperienze lavorative pregresse, alle competenze professionali acquisite e ad eventuali altre informazioni ritenute utili.
2. La risultanza del colloquio di cui all'ART. 2 comma 5, costituisce elemento di valutazione indispensabile ai fini dell'ammissione a tutte le misure di sostegno. Nel caso in cui emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda non sarà accolta e si procederà alle segnalazioni per dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 10 - Elenco delle domande ammissibili: criteri per l'attivazione di tirocini.

1. Alle domande ammissibili verrà attribuita una priorità di intervento: alta, media e bassa in funzione dei valori risultanti dall'Attestazione ISEE, nonché dalla valutazione delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo, emersi nel corso del colloquio e riportati sulla scheda di valutazione, secondo lo schema di seguito riportato:

Valore Attestazione ISEE o sue simulazioni	Condizione del nucleo (grado di svantaggio e precarietà)	Ordine di priorità
€ 0,00- € 3.000,00	Situazione molto critica	Alta
	Situazione critica	Alta
	Situazione ancora governata in autonomia dal nucleo	Media
€ 3.000,01-€ 5.000,00	Situazione molto critica	Alta
	Situazione critica	Media
	Situazione ancora governata in autonomia dal nucleo	Bassa
€ 5.000,01-€ 8.300,00	Situazione molto critica	Media
	Situazione critica	Bassa

	Situazione ancora governata in autonomia dal nucleo	Bassa
--	---	-------

Al fine della valutazione delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo, verranno presi in considerazione, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, i seguenti elementi:

- o Composizione del nucleo (es. presenza di minori, invalidi, nucleo mono-genitoriale ecc...);
- o Situazione abitativa (es. alloggio Acer, comodato, affitto da privato, immobile interessato da mutuo, insolvenze etc...);
- o Condizioni di multi-problematicità del nucleo familiare;
- o Temporalità dell'assenza di lavoro;
- o Presenza di forme di sostegno del nucleo diverse dal reddito da lavoro;
- o Presa in carico da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari Territoriali.

La Scheda di Valutazione dei bisogni Sociali, redatta dalle Assistenti del Servizio Sociale Professionale dell'ASP, è parte integrante del processo di valutazione.

2. Entro 30 giorni dal termine di ciascuna sessione di presentazione delle istanze, si darà corso all'approvazione della lista della domande accolte in ordine di priorità ed, in subordine, in base alla data di presentazione dell'istanza. L'accoglimento della domanda non attribuisce automaticamente un diritto, né l'immediata attivazione del tirocinio. L'ente procederà all'attivazione dei tirocini in funzione della priorità rilevata, ma l'attivazione potrà dipendere anche da altri fattori quali, in particolare, l'adeguatezza dei requisiti posseduti rispetto alle mansioni richieste per l'espletamento delle attività che si intendono realizzare.
3. La lista derivante dall'accoglimento delle domande presentate nella prima sessione di raccolta annuale - dal 1 febbraio al 28 febbraio - verrà aggiornata ed integrata con le istanze pervenute nella seconda e terza sessione annuale ed avrà validità fino al 28 febbraio dell'anno successivo. Nella nuove liste successive al 28 febbraio, verranno ricomprese le istanze già inserite nella lista precedentemente approvata, ma che ancora non hanno beneficiato dell'attivazione dell'inserimento socio-lavorativo. La posizione assunta da tali istanze nella nuova lista verrà determinata con gli stessi criteri adottati per le nuove istanze, considerando tutte le variabili eventualmente intervenute durante il periodo di riferimento (es. nuovo valore ISEE, variazioni della composizione del nucleo familiare, fattori di particolare rilevanza avvenuti nel frattempo e debitamente documentati).
4. L'utente che nel corso dell'anno ha usufruito di tirocinio formativo, potrà ripresentare l'istanza durante la sessione immediatamente successiva al termine dell'attività. Le eventuali istanze rimaste inevase nella lista scadente il 28 febbraio di ogni anno, non avranno più alcuna validità, pertanto gli utenti interessati dovranno ripresentare domanda.
5. L'attivazione dei tirocini è affidata all'Asp del Delta Ferrarese.
6. Il rapporto tra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro, ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale. Detto rapporto non determina vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti.
7. Qualora al momento dell'attivazione del tirocinio, l'utente, per motivi che dovranno essere debitamente circostanziati, fosse impossibilitato a parteciparvi, potrà chiedere lo slittamento dell'attivazione, consapevole del fatto che l'ente non potrà garantire il mantenimento della sua posizione nella lista di ammissione degli inserimenti socio-lavorativi.

8. L'ulteriore richiesta di slittamento dell'attivazione del tirocinio, comporterà l'esclusione automatica dalla lista di ammissione e l'utente dovrà ripresentare apposita istanza nella prima sessione disponibile di raccolta domande.

Articolo 11 - Contributo riconosciuto, durata del tirocinio e mansioni.

1. Il contributo economico riconosciuto a fronte dell'attivazione del Tirocinio è quantificato al massimo in **€ 450,00 per ciascun mese realizzato**.
2. La durata e l'eventuale proroga dei tirocini è stabilita dall'art. 26 octies della L.R. Emilia Romagna 17/2005, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
3. Gli ambiti lavorativi, gli orari e l'attività da espletare saranno specificati nella "Scheda Progetto Personalizzata" compilata da ASP, cui il richiedente dovrà attenersi.
4. Ogni soggetto inserito avrà un Tutor di riferimento per lo sviluppo/controllo del progetto di inserimento e per la gestione dei rapporti con l'Ente.
5. Il Tirocinio può essere interrotto su richiesta dell'interessato. In caso di interruzione nella prima settimana di attivazione non sarà riconosciuto alcun contributo. In caso di interruzione senza adeguata motivazione, non verranno prese in considerazione richieste dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima interruzione.

TITOLO III

SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE EMERGENZA E/O FRAGILITA' SOCIALE

Articolo 12 - Finalità e caratteristiche.

1. Il Comune di Fiscaglia aderisce al progetto "Misure di sostegno destinate a famiglie con minori in situazione di particolare emergenza e/o fragilità sociale" previsto nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara. La finalità dell'intervento è quella di supportare le famiglie residenti nel Comune di Fiscaglia nelle quali sia presente almeno un minore e che si trovino esposte a situazione di particolare emergenza e/o di fragilità sociale, dettata dalla presenza concomitante di diversi fattori di criticità.
2. Lo scopo dell'intervento è quello di evitare evoluzioni negative di tali situazioni ed intervenire precocemente evitando degenerazioni.
3. L'attivazione di tale intervento è subordinata a due condizioni:
 - i. possesso da parte del nucleo familiare di attestazione con valore ISEE, relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 10.632,94 calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e DM 7 novembre 2014;

- ii. svolgimento di un colloquio presso lo Sportello Sociale specializzato per la verifica dello stato di emergenza e/o rischio di fragilità sociale derivante dalla perdita o dall'assenza di lavoro, concomitante alla perdita o assenza della casa, oppure a gravi pregiudizi alle condizioni igienico-sanitarie. Anche in questo caso si rimanda alla Scheda di Valutazione Sociale redatta dal Servizio Sociale Professionale.
4. A seguito del colloquio e della Scheda di Valutazione Sociale verrà elaborato, da parte del Servizio Sociale Specializzato di ASP, un Progetto di Affiancamento della Famiglia per fronteggiare la situazione di emergenza. Lo Sportello Sociale ed il Responsabile del Settore Affari generali, aggiornano costantemente l'Assessore e il Sindaco sull'evoluzione dei Progetti.
5. Modifiche o integrazione ai requisiti sopra delineati per l'attivazione dell'intervento, potranno essere disposte nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale.

Articolo 13 - Domanda di sostegno.

1. Annualmente, d'ufficio, attraverso pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di sostegno, in base alle indicazioni fornite nell'ambito della programmazione distrettuale dei Piani di Zona.

Articolo 14 - Sostegno concedibile.

1. Al nucleo può essere erogato **un contributo massimo di € 2.000,00**, da quantificare in base alla situazione di emergenza in base alle motivazioni e secondo le modalità definite dal Servizio Sociale Specializzato di ASP.
2. Si darà corso all'erogazione di contributi nei limiti delle risorse disponibili per le predette specifiche finalità.

Articolo 15 - Termine per l'esame delle domande.

1. Il procedimento di esame delle istanze, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali di accoglimento o di diniego, inderogabilmente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine fissato nell'avviso di presentazione delle istanze. Nel corso del predetto termine dovrà essere elaborato e condiviso con la famiglia il menzionato progetto di affiancamento, quale elemento necessario per giungere all'accoglimento dell'istanza.
2. Si osservano in ogni caso le previsioni normative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IV

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO

Articolo 16 - Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio – beni di prima necessità.

1. L'intervento assistenziale "Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato" si sostanzia nell'erogazione di somme che il Responsabile del Settore Affari generali può corrispondere, su proposta motivata delle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP, a favore di cittadini residenti, che versino in condizioni di grave ed eccezionale bisogno, per cui l'intervento dell'Amministrazione si qualifica come necessario ed indifferibile.
2. Possono beneficiare dei contributi straordinari su progetto sociale individualizzato, le persone residenti nel Comune di Fiscaglia con valore dell'attestazione ISEE non superiore a €. 8.300,00, che si trovino in situazione di precarietà e di alto rischio sociale o socio-sanitario, sulla base di una valutazione delle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP o al Servizio Sanitario.
3. Si potrà prescindere dal limite ISEE solo nel caso di interventi a favore di minori o di disabili in carico ai Servizi Sociali Territoriali specializzati di ASP, sostenuti da adeguata motivazione e relazione delle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP o al Servizio Sanitario.
4. Il riconoscimento di contributi straordinari si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, di urgenza ed indifferibilità dell'intervento assistenziale e solo in via residuale, qualora le altre misure contemplate nel presente regolamento non siano ritenute idonee ad affrontare la situazione di emergenza. I requisiti di eccezionalità, urgenza ed indifferibilità devono essere posti in luce nella Valutazione redatta dalle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP cui la persona o nucleo familiare bisognoso di assistenza è in carico. Tale valutazione, che deve contemplare la quantificazione del contributo economico proposto, diviene il cardine dell'attivazione dell'intervento e si traduce nello specifico progetto individualizzato condiviso formalmente con la persona o il nucleo familiare bisognoso di assistenza.
5. Il Responsabile del Settore Affari Generali, valutate le motivazioni contenute nella relazione delle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP o al Servizio Sanitario, adotta apposita determinazione di concessione del contributo straordinario, entro 15 giorni dal ricevimento del Progetto, nei limiti della risorse disponibili.
6. A tale scopo il soggetto destinatario dell'intervento dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria per l'individuazione del reale stato di bisogno e per la redazione del progetto assistenziale personalizzato.
7. Le contribuzioni di cui al presente articolo possono essere erogate in varie forme, in particolare:
 - voucher spendibili negli esercizi commerciali con cui l'Amministrazione siglerà apposita convenzione. I voucher saranno utilizzabili esclusivamente per acquisti di beni alimentari primari o per garantire la salute e il benessere di anziani e minori, il cui utilizzo - che deve essere corrispondente alle indicazioni merceologiche fornite dall'Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP nella propria relazione - è soggetto a puntuale e rigoroso controllo da parte dell'Ufficio Servizi sociali. L'utilizzo difforme dalle indicazioni

fornite, comporta l'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita ed utilizzata, da parte del beneficiario, la decadenza dal beneficio e l'impossibilità di ottenere ulteriori forme di contribuzione per la durata di 3 anni.

- In alternativa all'istituzione dei voucher, il Comune di Fiscaglia può ricorrere alla stipulazione di apposite convenzioni con esercenti il commercio di beni alimentari primari o di beni per la salute e il benessere di anziani e minori, finalizzate a disporre ordinativi specifici beni di prima necessità, individuati dettagliatamente dalle Assistenti sociali afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP nella propria relazione, con riferimento ai bisogni specifici di ogni singolo utente beneficiario. Il pagamento della spesa per l'acquisto di tali beni, avverrà direttamente da parte del Comune di Fiscaglia, a seguito di controllo della conformità rispetto alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale di ASP e di emissione da parte della ditta fornitrice, di apposita fattura elettronica, nel rispetto della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nell'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010.
8. Lo Sportello Sociale e il Responsabile del Settore Affari Generali aggiornano costantemente e tempestivamente l'Assessore e il Sindaco sull'evoluzione dei progetti, la quantità e la tipologia dei contributi straordinari riconosciuti.
 9. Annualmente la Giunta stabilisce con apposita delibera l'importo dei fondi destinati ai contributi straordinari del presente articolo.

Articolo 17 - Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio – contributo specifico una tantum.

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/90, il Comune di Fiscaglia - in via del tutto sperimentale e rivedibile, mediante modifica del presente Regolamento - istituisce il contributo specifico una tantum, su progetto sociale individualizzato. Esso si configura come strumento adottabile nell'ambito di un intervento personalizzato, finalizzato ad obiettivi ben identificati e posto in essere in situazioni di momentaneo bisogno. Il contributo specifico una tantum, è alternativo alle misure identificate nel precedente art.16 e alle misure disciplinate al Titolo III del presente regolamento, in quanto sono differenti gli obiettivi che si prefigge. Esso è una misura straordinaria e si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità. E' proposto dalle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP e si traduce nello specifico progetto individualizzato condiviso formalmente con la persona o il nucleo familiare beneficiari.
2. L'attivazione del contributo specifico una tantum è tesa a:
 - offrire uno strumento innovativo di politica sociale, volto a stimolare nei destinatari le capacità di utilizzo delle proprie risorse, innescando un meccanismo virtuoso che favorisca l'inclusione sociale e la solidarietà,
 - promuovere interventi nei riguardi di persone in difficoltà, che non fanno ricorso a prestazioni assistenziali di tipo riparativo e che restano soggetti attivi e responsabili, per favorire la tempestiva risoluzione di problemi di natura emergenziale;
 - responsabilizzare il richiedente, mediante sottoscrizione dell'impegno a finalizzare il contributo esclusivamente all'obiettivo concordato ed a comprovarne, mediante idonea documentazione, il corretto utilizzo.
3. Il contributo specifico una tantum, è finalizzato al superamento di situazioni contingenti e circostanziate, riferite **a titolo esemplificativo e non esaustivo** a:

- i. Condizioni abitative con particolare riferimento a piccole ristrutturazioni o adeguamenti normativi degli impianti ai fini del mantenimento o miglioramento delle condizioni di agibilità e salubrità dell'immobile;
 - ii. Formazione o riqualificazione professionale, con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità, dopo una separazione/divorzio, dopo una prolungata assenza dal mondo del lavoro o come parte di un percorso di recupero;
 - iii. Anticipo spese per assistenza domiciliare, compresa l'assunzione di un operatore domiciliare per anziani non autosufficienti e inabili, in attesa dell'erogazione dell'assegno di accompagnamento o altra forma di aiuto;
 - iv. Spese straordinarie ed indispensabili, per beni durevoli, dovute alla nascita di figli;
 - v. Altra situazione che possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia.
4. Per accedere al contributo specifico una tantum, occorre:
- a) essere residenti nel Comune di Fiscaglia da almeno 12 mesi;
 - b) essere cittadini italiani o di uno stato membro della UE. In mancanza di tale requisito è necessario possedere carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno la cui scadenza deve essere successiva al termine di realizzazione del progetto cui il contributo è finalizzato;
 - c) avere un ISEE complessivo del nucleo non superiore a 8.300,00 euro ovvero a 10.632,94 euro nel caso siano presenti minori;
 - d) sottoscrivere la domanda predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiscaglia e il Progetto appositamente redatto in fase di istruttoria che deve:
 - I. valutare il bisogno espresso dal richiedente;
 - II. valutare come l'erogazione del contributo una tantum sia funzionale al percorso di recupero e/o mantenimento dell'autonomia del richiedente;
 - III. quantificare il contributo una tantum finalizzato ad obiettivi specifici, individuati chiaramente e verificabili a posteriori;
 - IV. stabilire le modalità con cui il beneficiario deve comprovare e documentare il corretto utilizzo del contributo ottenuto.
5. Il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali o la Responsabile del Settore Affari generali – qualora le due figure coincidano - definisce, unitamente al richiedente ed all'Assistente Sociale, le modalità di erogazione, a seconda delle fattispecie concrete, anche per tranches successive.
6. L'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione scritta contenente il proprio parere sulla richiesta e sul percorso di autonomia e indipendenza intrapreso dal richiedente. La relazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Affari Generali che, valutato l'esito dell'istruttoria, provvederà, con proprio atto, all'erogazione del contributo o all'eventuale diniego, comunicando in questo caso all'interessato la relativa motivazione.
7. In caso di concessione del contributo, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere apposito contratto con l'Amministrazione, con cui si impegna a gestire le somme esclusivamente per le finalità contenute nel progetto personalizzato, producendo apposita documentazione comprovante la spesa.
8. L'utilizzo difforme al contenuto del progetto, comporta l'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita ed utilizzata, da parte del beneficiario, la decadenza dal beneficio e l'impossibilità di ottenere ulteriori forme di contribuzione per la durata di 3 anni.
9. La Giunta stabilisce annualmente con apposita delibera l'importo dei fondi destinati a sostenere quanto previsto al presente articolo.

10. Il contributo verrà accordato per un importo massimo di euro 2.500,00 per nucleo familiare, una tantum, ossia una sola volta.
11. Il contributo non può essere concesso qualora persistano gravi e ripetute situazioni debitorie nei confronti del Comune o altri Enti che possono essere sanate, anche parzialmente, con altri strumenti previsti nel presente regolamento.
12. Nelle richieste di attivazione la presenza di un Amministratore di Sostegno, qualora già individuato o in via di individuazione, rappresenta garanzia di corretta destinazione del contributo.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Articolo 18 - Finalità e caratteristiche delle agevolazioni inerenti i servizi scolastici ed educativi.

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono volte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Fiscaglia per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:

- refezione scolastica;
- servizi pre e post scuola;
- centri di aggregazione;
- trasporto scolastico;
- servizi estivi.

Le rette relative ai servizi educativi e scolastici sono stabilite annualmente dalla Giunta, valutando i fondi a bilancio e la normativa esistente. La Giunta, per alcuni dei servizi sopra elencati, può decidere di introdurre, tenendo conto delle peculiarità del territorio, agevolazioni alternative e/o aggiuntive a quanto previsto nel presente TITOLO. Tali ulteriori agevolazioni non rientrano nel limite previsto dal successivo art.23.

In particolare, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, il contributo richiesto alle famiglie per il trasporto scolastico non rientra tra le tariffe ulteriormente agevolabili.

2. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE uguale o inferiore a €10.632,94 riferito ai redditi dell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
3. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile. Indipendentemente dal valore ISEE, in presenza di un valore complessivo del patrimonio mobiliare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica superiore a € 22.500,00 la domanda di agevolazione di cui al presente titolo non potrà essere accolta.
4. L'intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.
5. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 3.786,70.
6. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente le assenze del/dei minore/minori per cui usufruisce delle agevolazioni o esenzioni inerenti i servizi scolastici ed educativi. La mancata comunicazione per assenze superiori a 3 giorni consecutivi o la reiterata mancanza di comunicazione

per assenze, anche inferiori ai 3 giorni, comporta la decadenza immediata di tutte le agevolazioni concesse.

7. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la risultanza del colloquio di cui all'art. 2 comma 5) ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2 comma 6). Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta.

Articolo 19 - Casi particolari.

1. E' sempre concessa l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Fiscaglia ed in affidamento ai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti. Per tali utenti non sono previsti termini di presentazione delle relative domande.
2. Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti più minori che usufruiscono di un servizio tra quelli indicati all'art.17 comma 1 e l'ISEE del nucleo sia superiore a 10.632,94 euro, la retta per i figli secondo e terzo minore, che usufruiscono del medesimo servizio del primo, saranno comunque scontate del 10%. L'agevolazione sale del 15% dal quarto minore utilizzatore dello stesso servizio.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 23 e dall'art. 39 del presente regolamento, a seguito di un'attenta valutazione da parte dalle Assistenti afferenti al Servizio Sociale Professionale di ASP, è riconoscibile l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Fiscaglia segnalati dai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti, da cui dovrà pervenire una relazione sulla condizione sociale del nucleo familiare, con elementi che siano pertinenti all'agevolazione richiesta.
4. Gli utenti che usufruiscono di esenzione dal pagamento delle rette in virtù di quanto previsto al comma precedente, non possono accedere ad altre prestazioni sociali erogabili dall'ente, ad eccezione di quanto previsto dai TITOLO II, nonché dal TITOLO IV del presente regolamento.
5. Per quanto concerne la refezione scolastica, il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Articolo 20 - Termini per presentazione delle domande di agevolazione rette scolastiche

1. Le domande di agevolazione per le esenzioni /riduzioni delle rette dei servizi scolastici ed educativi, riferite all'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre dello stesso anno, devono essere presentate allo Sportello Sociale del Comune di Fiscaglia nei seguenti periodi:
 - i. dal 02 maggio al 30 giugno di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di settembre;
 - ii. dal 01 al 10 settembre di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di novembre;
 - iii. dal 01 al 10 settembre di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di settembre solo nel caso di indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica utile ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione ISEE nel periodo dal 02 maggio al 30 giugno;
2. Nel caso in cui la frequenza dei servizi scolastici (trasporto scolastico e refezione scolastica), dipenda da variazioni di residenza della famiglia o da variazioni del nucleo familiare o anagrafico o da inserimento in corso d'anno o da variazione di frequenza scolastica, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni dalla data dell'evento, l'agevolazione è concessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni concesse hanno validità per l'intero anno scolastico. L'utente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 21 - Erogazione della agevolazione.

1. Entro venti giorni dai termini di ciascun periodo di presentazione delle domande, come indicato all'articolo precedente, il Responsabile del Settore Affari Generali assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.
2. Dell'eventuale diniego è fornita comunicazione scritta ai richiedenti entro i quindici giorni successivi all'assunzione della determinazione di cui sopra.

Articolo 22 - Calcolo dell'agevolazione inerente i servizi educativi e scolastici

1. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 3.786,70, il richiedente ha diritto alla esenzione totale dal pagamento delle rette.
2. Per un valore ISEE compreso fra € 3.786,71 e € 10.632,94 la quantificazione della agevolazione concedibile è stabilita sulla base del seguente calcolo:

$$\text{agevolazione} = \frac{(\text{€ } 10.632,94 - \text{ISEE}) * \text{Importo totale rette}}{(\text{€ } 10.632,94 - \text{€ } 3.786,70)}$$

L'importo dell'agevolazione viene applicato in termini percentuali sull'importo mensile delle rette, ed è stabilito sulla base del seguente calcolo:

$$\text{percentuale di agevolazione} = \frac{\text{Agevolazione} \times 100}{\text{Importo totale rette}}$$

3. Per un valore ISEE superiore a € 10.632,94, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

Articolo 23 - Limite massimo dell'importo dell'agevolazione.

1. Indipendentemente dalla definizione della misura del sostegno di cui all'art. 22, l'importo massimo concedibile per anno scolastico è fissato in € 2.000,00 per ogni nucleo familiare con ISEE superiore a 3.786,71.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE PER SERVIZI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

Articolo 24 - Finalità e caratteristiche delle agevolazioni inerenti le rette per servizi in strutture sanitarie e socio-assistenziali

1. Il Comune, o altro ente appositamente individuato, concorre all' integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Fiscaglia. L'eventuale integrazione a favore di anziani o disabili non autosufficienti in strutture private non accreditate, è da considerarsi provvisorio fino alla comunicazione, da parte del Servizio Sociale professionale che ha in carico l'utente, della disponibilità presso una delle strutture accreditate. La rinuncia al trasferimento presso una struttura pubblica accreditata, comporta l'interruzione della prestazione sociale agevolata di integrazione della retta precedentemente accordata, fatta eccezione per il parere dell'UVG che attesti la sussistenza di gravi controindicazioni di carattere sanitario allo spostamento dell'utente.
2. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data dalla differenza tra il costo totale della retta e la somma del reddito ultimo dichiarato, l'assegno di accompagnamento, ogni altro reddito comunque denominato anche esente IRPEF, il valore della rendita catastale del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed adibita ad abitazione principale e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9, il patrimonio mobiliare, il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati a far tempo dai tre anni precedenti la data dell'inserimento nella struttura sanitaria o socio-assistenziale, tutti riferiti all'utente; dalla cifra risultante è decurtato un importo mensile per spese personali corrispondente al 10% della pensione minima INPS stabilita per l'anno di riferimento.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Titolo, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013. In particolare, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, l'Attestazione ISEE deve essere calcolata secondo quanto previsto nel comma 3 del succitato articolo.

Articolo 25 - Calcolo del sostegno concedibile.

1. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia compreso fra 0 e € 6600, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.
2. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore ad € 6600,00 e sia inferiore a € 10.200,00 la copertura della quota integrativa da parte del Comune è definita dalla seguente TABELLA

ISEE da	a	% massima a carico del Comune di Fiscaglia
0	6600	100%
6601	6800	99%
6801	7000	98%
7001	7200	96%
7201	7400	94%
7401	7600	90%
7601	7800	86%
7801	8000	82%
8001	8200	78%
8201	8400	73%
8401	8600	68%
8601	8800	62%
8801	9000	55%
9001	9200	48%
9201	9400	41%
9401	9600	33%
9601	9800	25%
9801	10000	15%
10001	10200	5%

3. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore a € 10.201,00, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.
4. La quota integrativa per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali non coperta dai redditi e dai patrimoni dell'assistito e non integrata dal Comune, rimane in carico alle persone obbligate agli alimenti considerate, queste ultime, nell'ordine previsto dall'art. 433 e segg. del Codice Civile.

Articolo 26 - Domanda di integrazione retta.

1. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o da una persona tra quelle indicate all'art. 433 del Codice Civile.
2. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso il Comune, o altro ente appositamente individuato, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
3. Alla domanda il richiedente dovrà allegare l'Attestazione ISEE di cui sopra. In assenza dell'Attestazione ISEE richiesta, la domanda non potrà essere accolta.
4. La domanda ha validità annuale e deve essere riproposta tutti gli anni.

Articolo 27 - Termine di presentazione delle istanze.

1. Per i nuovi inserimenti, gli utenti possono presentare apposita istanza prima dell'ingresso in struttura o entro 30 giorni dall'inserimento. Per i casi di urgenza disposti dal Servizio Assistenza Anziani la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'inserimento. L'agevolazione decorre in tutti i casi dalla data di inserimento.
2. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve comunque essere annualmente rinnovata nel periodo 2 maggio-31 maggio di ciascun anno.
3. In fase di prima applicazione, in seguito all'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, gli utenti inseriti in struttura che abbiano vista riconosciuta nel 2019 l'integrazione della retta per l'anno 2020, dovranno ripresentare domanda dal 2 maggio al 31 maggio dell'anno successivo, in quanto le agevolazioni eventualmente concesse avranno validità fino al 31 maggio 2020, ai fini di allineamento ai nuovi termini previsti per la presentazione delle istanze di integrazione retta.
4. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza dal mese di giugno dell'anno di presentazione dell'istanza fino al 31 maggio dell'anno successivo

Articolo 28 - Esclusione dell'attrazione dei figli non presenti nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'utente

1. Ai sensi dell'art 6, comma3, lettera b) del d.p.c.m.159/2013 affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di figli non presenti nel nucleo familiare ai fini ISEE, dovranno essere valutati seguenti criteri:
 - I. accertamento da parte dei Servizi Sociali Specializzati della non sussistenza di attività che coinvolga il figlio convivente nei confronti del genitore assistito (utente), documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale;
 - II. insussistenza di trascrizioni di atti nei quali utente e figlio non convivente risultino parti dell'atto trascritto;
 - III. insussistenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra utente e figlio non convivente.

Articolo 29 - Concessione dell'integrazione.

1. Entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, il Responsabile del Settore Affari Generali assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta immediata al richiedente ed alla struttura ospitante.
2. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
3. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

Articolo 30 - Grave disagio socio sanitario.

1. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP, che non consentono di soddisfare pienamente le procedure di determinazione dell'intervento integrativo comunale, il Responsabile del Settore Affari Generali potrà, valutati i singoli casi ed acquisite idonee informazioni, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

Articolo 31 - Recupero del credito.

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e terreni di proprietà del debitore;
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

TITOLO VII

ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo 32 - Altre prestazioni sociali.

Le prestazioni sociali agevolate relative a:

- I. assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) e relativo canone;
 - II. assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (e.r.s.) e relativo canone sociale;
 - III. accesso a forme di sostegno alimentare;
 - IV. accesso al servizio di trasporto sociale;
 - V. bonus per utenze domestiche
- sono disciplinate da specifiche norme di Legge e da specifici Regolamenti Comunali.

TITOLO VIII

ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Articolo 33 - Finalità degli accertamenti.

1. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni, può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

Articolo 34 - Verifiche.

1. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia da 0 a € 4.700,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda e quantificare le modalità di sussistenza della famiglia.
2. Tali modalità di sussistenza saranno valutate dai Servizi Sociali e saranno soggette a verifica da parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
3. Saranno inoltre verificate, da parte dell'Ufficio Servizio Sociale e della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.

Articolo 35 - Accertamenti.

1. L'Ente si riserva di effettuare idonei accertamenti su nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate contemplate dal presente regolamento. Tali accertamenti si possono distinguere come segue:
 - A. con riferimento ai destinatari, in:
 - Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura le cui modalità sono determinate con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Affari generali;
 - Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - B. con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
 - C. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto;

- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto;
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 36 - Procedimento per gli Accertamenti e le Verifiche.

1. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio di procedura di accertamento e /o verifica, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Articolo 37 - Esiti delle Verifiche e degli Accertamenti.

1. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e per sé il suo nucleo familiare decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione. Il Responsabile del Settore Affari generali, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la **revoca** dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.
2. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
3. In caso di revoca di benefici, l'utente dovrà **restituire** le somme percepite indebitamente secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale delle Entrate. Inoltre il dichiarante e il suo nucleo non potranno beneficiare di alcuna prestazione agevolata per almeno 2 anni, con la sola eccezione dei nuclei con minori segnalati dai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti.

Articolo 38 - Modalità di verifiche e accertamenti.

1. Il Responsabile del Settore Affari generali individua le modalità per l'effettuazione di accertamenti/verifiche di cui al presente titolo al fine di garantire il massimo rispetto delle norme contemplate dal presente regolamento, compatibilmente all'organizzazione funzionale del servizio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 - Cumulo delle prestazioni sociali agevolate.

1. La somma degli importi eventualmente concedibili per contributi, esenzioni e agevolazioni di qualsiasi natura erogabili dall'Ente, con esclusione delle prestazioni di cui ai TITOLI II (tirocini finalizzati all'inclusione sociale), TITOLO IV ART.17 (contributo specifico una tantum), TITOLO VI (integrazione rette strutture), TITOLO VII (altre prestazioni), non può mai ed in nessun caso superare il valore massimo di € 2.000,00 annui. A tal fine, nel computo dei €2.000,00 annui, viene data la priorità all'integrazione delle rette scolastiche sulla base dei benefici ipotetici concessi con apposita determinazione di concessione del diritto, facendo riferimento all'intero anno scolastico che termina nel mese di giugno dell'anno in cui si presenta anche l'eventuale istanza di cui al Titolo II (inserimenti socio-lavorativi), indipendentemente dal momento di presentazione della stessa.
2. Fatta eccezione per le prestazioni di cui al TITOLO III (famiglie con minori in emergenza), TITOLO V (agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi) esclusivamente per quanto riguarda la refezione scolastica, TITOLO VI (integrazione rette strutture), TITOLO VII (altre prestazioni), del presente regolamento, per accedere alle prestazioni sociali agevolate l'utente e per esso i componenti del suo nucleo familiare non deve risultare moroso di tributi, imposte o rette comunali. Ai fini del presente regolamento, sono considerate allo stesso modo le morosità che l'utente ha nei confronti dell'ente e/o nei confronti di enti e/o società cui il Comune di Fiscaglia si è affidato per la riscossione forzata dei propri crediti.
3. In caso di morosità, per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'utente dovrà comunque presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse.

Articolo 40 - Valutazioni di Proprietà di Beni Mobili e Immobili.

1. Fatta eccezione per le prestazioni di cui al Titolo III (famiglie con minori in emergenza), Titolo IV (contributi straordinari), Titolo VI (integrazione rette strutture), Titolo VII (altre prestazioni), il presente Regolamento **non è applicabile**, a prescindere dal Valore ISEE dell'Attestazione presentata, nei seguenti casi, che costituiranno elementi indicativi dell'effettivo tenore di vita per le verifiche di cui all'art. 6 lettera c):
 - I. il nucleo familiare risulta proprietario oltre l'abitazione principale di un immobile o di più immobili anche pro-quota la cui rendita catastale complessiva sia superiore a €227,24 (analogamente a quanto previsto nel regolamento edilizia residenziale pubblica). E' compreso nel computo la titolarità di terreni, se coltivati, superiori a 10.000 mq, se edificabili superiori a 200 mq.;
 - II. il nucleo familiare risulta proprietario di automezzi in numero superiore al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida;
 - III. il nucleo familiare risulta proprietario di uno o più automezzo/i di notevole valore commerciale ossia con cilindrata superiore ai 2080 cc e immatricolato/i a partire dal primo gennaio del triennio precedente l'anno dell'istanza.

Articolo 41 - Disponibilità finanziaria.

1. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.
2. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dalle norme in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Articolo 42 - Dichiarazione unica ISEE.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con DPCM 159/2013 e DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 43 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera C.C. di approvazione.

Il presente regolamento abroga il regolamento Comunale "per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate" approvato con Provvedimento del Commissario n. 33 del 14/03/2014 e smi.
